

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 3 BIS
DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 675/96 E DEL D.LGS. N.
135/99.**

ART. 1: DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato, in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D. Lgs. 135/99;
- c) per i tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per le operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D. Lgs. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per la realizzazione di interessi pubblici e per soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ART. 2: OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Mazze', delle disposizioni definite dall'art. 22 commi 3 e 3 bis della legge 675/96, nonché di quelle del D. Lgs. 135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o ad esse rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 3: ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, tutte quelle svolte dal Comune, in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. 135/99, da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 675/96.

ART. 4: RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO NON RAPPORTABILI AL QUADRO NORMATIVO DEL D. LGS. 135/99.

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.LGS. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali, di adottare specifici provvedimenti, ai sensi dell'art. 22 commi 3 e 3 bis della legge 675/96, l'Amministrazione:

a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento dei dati sensibili, in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito, con la particolare attività istituzionale.

2. L'Amministrazione comunica al Garante per la protezione dei dati personali, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. Le modalità di comunicazione al Garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui al successivo art. 6.

ART. 5: INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO INDIVIDUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE.

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico, date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione, di cui al comma precedente, è data massima diffusione utilizzando soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie dei dati sensibili assoggettabili a trattamento, secondo le garanzie del D. Lgs. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili, viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento e ogni qualvolta innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali, rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

5. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi atti.

ART. 6: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE ALL'ART. 5 COMMA 5 DEL D. LGS. 135/99.

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 del D. Lgs. 135/99.

2. Le disposizioni organizzative, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;

c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

ART. 7: VERIFICHE E CONTROLLI.

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

2. I responsabili dei servizi presentano, semestralmente, alla Giunta comunale, rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D. Lgs. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6 comma 1°.

3. La Giunta presenta, annualmente, al Consiglio comunale, i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del D. Lgs. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.